

Legge del 9 novembre 1999, n. 418 ⁽¹⁾

Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

1.

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali ⁽²⁾.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (3).

(2) Comma così modificato dal comma 1-ter dell'art. 3, D.L. 21 maggio 2013, n. 54, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85.

(3) Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 21 maggio 2013, n. 54, nel testo integrato dalla legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85.

2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Data di aggiornamento: 15/11/2018 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1999, n. 268.